AVVISO PER LA CLIENTELA:
SISMA 2016 – ULTERIORI PROROGHE

Si informa che in data 31 dicembre 2024 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge n. 207 del 30 dicembre 2024 che apporta alcune significative modifiche al comma 6 dell'art. 14 del D.L. 30 dicembre 2016 n. 244, come convertito dalla L. 27 febbraio 2017 n. 19.

In particolare, si stabilisce che all'articolo 14, comma 6, le parole **"31 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti, "31 dicembre 2025"**, prorogando di fatto a tale nuova scadenza i termini di sospensione relativi ai finanziamenti erogati a soggetti residenti nei comuni interessati dal sisma del 2016.

Dunque, il testo della norma è oggi il seguente:

"Per i pagamenti di cui all'articolo 48, comma 1, lettera g), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, il termine di sospensione del 31 dicembre 2016 è prorogato ***al 31 dicembre 2025*** *limitatamente alle attività economiche e produttive nonché per i soggetti privati per i mutui relativi alla prima casa di abitazione, inagibile o distrutta. Con riguardo alle attività economiche nonché per i soggetti privati per i mutui relativi alla prima casa di abitazione, inagibile o distrutta, localizzate in una 'zona rossa' istituita mediante apposita ordinanza sindacale nel periodo compreso tra il 24 agosto 2016 e la data di entrata in vigore della presente disposizione, il termine di sospensione dei pagamenti di cui al medesimo articolo 48, comma 1, lettera g), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, e' fissato al 31 dicembre 2025".*

Resta fermo che i beneficiari dei mutui o dei finanziamenti possono optare tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario.

Il personale della Filiale interessata è a disposizione per fornire ulteriori informazioni e chiarimenti in merito.